

Bollettino di Vigilanza

Anno X n. 5/2022



Publicato il 30 giugno 2022



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. REGOLAMENTI.....	3
Regolamento n. 50 del 3 maggio 2022.....	5
Regolamento IVASS recante disposizioni relative alla comunicazione all'IVASS di dati e informazioni sui premi danni raccolti dalle imprese attraverso i singoli intermediari e tramite attività direzionale	5
2. PROVVEDIMENTI.....	9
2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	11
Provvedimento n. 118 del 3 maggio 2022	11
Costituzione della commissione di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - sessione 2021	11
Provvedimento n. 119 del 24 maggio 2022	13
Integrazione di un membro supplente esterno nella Commissione di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi – Sessione 2021.....	13
Provvedimento n. 120 del 24 maggio 2022	15
Modifica al Provvedimento IVASS n. 66 del 18 dicembre 2017 concernente criteri di determinazione delle indennità spettanti, ai sensi degli articoli 246, comma 3 e 280, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai Commissari liquidatori ed ai componenti del Comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in liquidazione coatta amministrativa. Indennità spettanti ai Commissari liquidatori di imprese non autorizzate.....	15
2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	17
Provvedimento Prot. n. 0111393 del 30 maggio 2022	17
SIA S.p.A. – Provvedimento di ammissione alla sperimentazione	17
Provvedimento Prot. n. 0111394 del 30 maggio 2022	20
X Consulting S.r.l. – Provvedimento di ammissione alla sperimentazione	20
2.3 MODIFICHE STATUTARIE	22
Provvedimento prot. n. 0091748/22 del 3 maggio 2022.....	22
Assicuratrice Milanese S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni. Modifiche statutarie. Provvedimento.	22
Provvedimento prot. n. 0091749/22 del 3 maggio 2022.....	23
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	23
Provvedimento prot. n. 0105095/22 del 20 maggio 2022.....	24
Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	24
Provvedimento prot. n. 0105097/22 del 20 maggio 2022.....	25
Generali Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	25
Provvedimento prot. n. 0108422/22 del 25 maggio 2022.....	26
Groupama Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	26
Provvedimento prot. n. 0110026/22 del 27 maggio 2022.....	27
Net Insurance S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	27
3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	29
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	31
4. ALTRE NOTIZIE	35

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da R&Q Insurance (Europe) Company Limited ad Accredited Insurance (Europe) Limited.	37
Comunicazione in merito al trasferimento dei portafogli assicurativi vita di Zurich Assurance Life plc, con sede in Irlanda, emessi in Italia in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione, a favore di Zurich Investments Life S.p.A., con sede in Italia.	38

1. REGOLAMENTI

Regolamento n. 50 del 3 maggio 2022

Regolamento IVASS recante disposizioni relative alla comunicazione all'IVASS di dati e informazioni sui premi danni raccolti dalle imprese attraverso i singoli intermediari e tramite attività direzionale

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ss.mm.ii, e, in particolare gli artt. 3-*bis*, 190, 190-*bis* e 335;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 emanato in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

CAPO II – Trasmissione annuale delle informazioni sull'attività assicurativa svolta nei rami danni

- Art. 4 (Trasmissione annuale dei dati)
Art. 5 (Modalità di trasmissione delle informazioni)

CAPO III – Disposizioni finali

- Art. 6 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

**CAPO I
Disposizioni di carattere generale**

**Art. 1
(Fonti normative)**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 190 e 190-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:
- a) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - b) "imprese operanti nei rami Danni": imprese di assicurazione con sede legale in Italia, imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo o in uno Stato terzo, che operano in Italia nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice.

**Art. 3
(Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle imprese operanti nei rami Danni.

**CAPO II
Trasmissione annuale delle informazioni sull'attività assicurativa svolta nei rami danni**

**Art. 4
(Trasmissione annuale dei dati)**

1. Le imprese operanti nei rami Danni inviano annualmente all'IVASS, entro il termine del 30 giugno informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia.
2. Le imprese di cui al comma 1 trasmettono le informazioni relative ai premi nei rami danni riferiti a ciascun intermediario assicurativo e quelli raccolti tramite attività direzionale, fornendo altresì evidenza specifica dei premi e delle corrispondenti polizze relativi ai rami RC auto (ramo 10), RC generale (ramo 13) e cauzioni (ramo 15), mediante la compilazione della sola sezione "Intermediari" del documento richiesto alle imprese che operano nei rami Vita, di cui all'art. 28-*sexies* del Regolamento emanato in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 5
(Modalità di trasmissione delle informazioni)

1. I dati sono organizzati e trasmessi secondo le istruzioni che verranno pubblicate – esclusivamente in caso di modifiche a quelle emanate in relazione ai precedenti esercizi – con lettera al mercato entro il 30 novembre dell'anno cui si riferiscono i dati da trasmettere. In sede di prima applicazione valgono le istruzioni per la compilazione e l'invio impartite con le lettere al mercato pubblicate nel 2021.
2. Nel caso di gruppi assicurativi l'ultima società controllante è tenuta a inviare i dati riferiti al gruppo nonché ad ogni singola compagnia.
3. Le imprese operanti in Italia nei rami Danni in regime di libera prestazione di servizi possono inviare tramite posta elettronica certificata i dati e la relativa lettera di trasmissione, sottoscritta da chi ha i poteri di rappresentanza dell'impresa. Le stesse possono utilizzare la casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'accreditamento al Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) dell'Agenzia delle Entrate. Qualora ai fini della registrazione tali imprese si avvalgano di un intermediario, possono delegare nella lettera di trasmissione tale soggetto ad inviare i dati e la lettera tramite la propria casella di posta elettronica certificata. La comunicazione di non aver distribuito polizze in Italia nell'anno precedente, ovvero l'invio del file compilato con le informazioni, può essere effettuata tramite posta elettronica ordinaria nel caso in cui l'impresa sia sprovvista di posta elettronica certificata. In tal caso, la comunicazione si considera pervenuta nella data in cui il messaggio di posta elettronica ordinaria viene protocollato nel sistema di gestione della corrispondenza dell'IVASS.
4. Le imprese di cui al comma 3 che operano in Italia anche in regime di stabilimento, possono trasmettere quanto richiesto anche tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata della Rappresentanza.

CAPO III
Disposizioni finali

Art. 6
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

2. PROVVEDIMENTI

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 118 del 3 maggio 2022

Costituzione della commissione di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - sessione 2021

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Autorità il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d'idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi; VISTO il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, concernente la disciplina dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 84 e 85; VISTO il provvedimento IVASS n. 116 del 15 dicembre 2021 con il quale è stata indetta la prova di idoneità per l'anno 2021 ed, in particolare, l'articolo 10; CONSIDERATO che l'IVASS ha provveduto a consultare le principali associazioni di categoria per la scelta di un docente universitario in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l'esercizio dell'attività; RITENUTO necessario procedere alla costituzione della Commissione d'esame per la predetta prova di idoneità; VISTA la delibera n. 29/2022 assunta dal Direttorio Integrato nella seduta del 3 maggio 2022;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

ARTICOLO 1 (Nomina Commissione d'esame)

La Commissione di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi indetta con provvedimento IVASS n. 116 del 15 dicembre 2021 è così costituita:

- Dott.ssa Lucilla Caterini Grossi, direttore IVASS - Presidente;
- Dott. Fabio Farabullini, direttore IVASS – Vice Presidente;
- Sig.ra Anna Rita Ballanti, specialista IVASS - membro effettivo;
- Dott. Elio Di Jeso, specialista IVASS - membro effettivo;
- Dott. Marco Marano – specialista IVASS - membro effettivo;
- Dott.ssa Roberta Mura, esperto IVASS - membro effettivo;
- Dott. Paolo Rapuano, specialista IVASS – membro effettivo;

- Prof.ssa Daniela Saitta, professore aggregato di Matematica Finanziaria, Facoltà di Economia, presso l'Università Sapienza di Roma – nominativo designato su proposta delle Associazioni di categoria - membro effettivo;
- Prof. Andrea Orestano, professore ordinario di Diritto Civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia – nominativo dell'IVASS – membro effettivo;
- Dott.ssa Gabriella Monceli, specialista IVASS – membro supplente;
- Dott.ssa Consuelo Carlevale, specialista IVASS - membro supplente;
- Dott. Luciano Spampinato, specialista IVASS - membro supplente;
- Prof. Ciro Gennaro Corvese, professore associato confermato per il raggruppamento scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto Commerciale) presso il Dipartimento di Diritto di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università di Siena - membro supplente;

Le funzioni di segreteria sono svolte da Barbara Petroselli e Pietro Bellino (in qualità di supplente), dipendenti IVASS.

Ai componenti della Commissione non dipendenti dell'IVASS è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di € 200,00 (duecento) lordi, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a seduta. Agli stessi componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, di pasti e di pernottamento effettivamente sostenute e documentate. Ai fini della corresponsione dei predetti importi si fa riferimento a quanto previsto dalla policy relativa ai rimborsi da corrispondere ai componenti di commissioni e collegi.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 119 del 24 maggio 2022

Integrazione di un membro supplente esterno nella Commissione di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi – Sessione 2021.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Istituto il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d'idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione; VISTO il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, concernente la disciplina dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa e, in particolare, gli articoli 84 e 85; VISTO il provvedimento IVASS n. 116 del 15 dicembre 2021 con il quale è stata indetta la prova di idoneità per l'anno 2021 e, in particolare, l'articolo 10; VISTO il provvedimento IVASS n. 118 del 3 maggio 2022 con il quale è stata disposta la costituzione della Commissione d'esame per la prova d'idoneità per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi – sessione 2021; RITENUTO necessario provvedere all'integrazione della Commissione con la nomina di un membro supplente esterno, docente universitario in una delle discipline indicate dall'art. 85 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, scelto nell'ambito della rosa di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

**ARTICOLO 1
(nomina di un membro supplente esterno)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e, in particolare, degli articoli 84 e 85, il prof. Gianluca Romagnoli – Professore associato di Diritto dell'Economia presso l'Università degli Studi di Padova - è nominato membro supplente della Commissione d'esame per la prova d'idoneità per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi indetta con provvedimento IVASS n. 116 del 15 dicembre 2021 per l'anno 2021, ad integrazione della già nominata Commissione.

Al prof. Gianluca Romagnoli è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di € 200,00 (duecento) lordi a seduta, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Allo stesso componente è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, di pasti e di pernottamento effettivamente sostenute e documentate. Ai fini della corresponsione dei predetti importi si fa riferimento a quanto previsto dalla policy relativa ai rimborsi da corrispondere ai componenti di commissioni e collegi.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 120 del 24 maggio 2022

Modifica al Provvedimento IVASS n. 66 del 18 dicembre 2017 concernente criteri di determinazione delle indennità spettanti, ai sensi degli articoli 246, comma 3 e 280, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai Commissari liquidatori ed ai componenti del Comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in liquidazione coatta amministrativa. Indennità spettanti ai Commissari liquidatori di imprese non autorizzate.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 con cui all'ISVAP è subentrato l'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private (di seguito CAP) e, in particolare, l'art. 246, comma 3, il quale dispone che le indennità spettanti ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sottoposte a liquidazione coatta amministrativa sono determinate dall'IVASS in base ai criteri da esso stabiliti e sono a carico dell'impresa sottoposta alla procedura;

VISTO altresì che l'art. 341, comma 1, CAP il quale stabilisce, tra l'altro, che l'art. 246, comma 3, si applica a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private;

VISTO il provvedimento IVASS n. 66 del 18 dicembre 2017 che disciplina i criteri di determinazione delle indennità spettanti, ai sensi degli articoli 246, comma 3 e 280, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in liquidazione coatta amministrativa;

RILEVATA l'esigenza di prevedere nuovi criteri di determinazione delle indennità spettanti ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate e non autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, maggiormente aderenti all'opera professionale da essi svolta;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Modifiche all'art.12 del Regolamento n. 66 del 18 dicembre 2017)

1. All'art. 12 (Procedure di liquidazione coatta amministrativa già in essere), comma 1 dopo "di cui al comma 4 dell'art. 1 del provvedimento abrogato n. 2509/2007, recante l'individuazione delle aliquote percentuali applicabili" è aggiunto "modificate per il comitato di sorveglianza come indicato al comma 1 bis".
2. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 bis "Al presidente e a ciascun componente del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa spetta un'indennità variabile pari, rispettivamente, al 9% e al 7,5% di

quella determinabile, fra il minimo e il massimo, in favore del commissario liquidatore. Ai fini della determinazione dell'indennità fra il minimo ed il massimo si terrà conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della complessità della procedura, della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni liquidatorie e del complessivo ammontare di quanto percepito nel corso della procedura".

3. Al comma 2 le parole "di cui al precedente comma" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1".

**Art. 2
(Pubblicazione)**

1. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

**Art. 3
(Entrata in vigore e ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino dell'IVASS.
2. Il provvedimento trova applicazione in favore dei comitati di sorveglianza in carica alla data della sua entrata in vigore, con esclusione dei comitati per i quali è già stato determinato il compenso finale con il riconoscimento del compenso premiale.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento Prot. n. 0111393 del 30 maggio 2022

SIA S.p.A. – Provvedimento di ammissione alla sperimentazione

Estratto

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTI

l'art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede l'istituzione di sandbox regolamentari ai fini della sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100, di attuazione del cennato art. 36, commi 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che individua nella Banca d'Italia, nella CONSOB e nell'IVASS le autorità di vigilanza competenti alla valutazione delle istanze di ammissione alla sperimentazione nonché al conseguente monitoraggio;

il Regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti previsti dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

il Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni;

il comunicato stampa del 30 settembre 2021 con il quale Banca d'Italia, Consob e IVASS hanno reso nota la prima finestra temporale per la presentazione delle richieste di ammissione alla sandbox regolamentare nel periodo compreso tra il 15 novembre 2021 ed il 15 gennaio 2022;

RILEVATO

- che con lettera pervenuta il 15 gennaio 2022, integrata il successivo 17 gennaio, SIA Spa ha presentato – previa interlocuzione informale con IVASS ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100 (d'ora in poi "Decreto") – domanda di ammissione alla sperimentazione *FinTech* a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera c) dello stesso Decreto;

[Omissis]

CONSIDERATO

che l'istruttoria condotta dall'IVASS ha consentito di accertare quanto segue:

- l'attività di innovazione tecnologica oggetto della domanda consiste nella realizzazione di una *home insurance* che funga da "cassetto assicurativo" sulla piattaforma dell'intermediario per il cliente finale e nella realizzazione di una codifica della documentazione precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivi, Condizioni generali di assicurazione, codici compagnie e codici prodotto) e contrattuale, con l'obiettivo di rendere univocamente identificabili i documenti e semplificarne la condivisione e l'archiviazione tramite utilizzo della tecnologia *blockchain*;
- l'oggetto della sperimentazione costituisce nel suo complesso, così come è stata rappresentata, attività innovativa in relazione all'impiego della tecnologia *blockchain* per la consegna e conservazione "notarizzata" della documentazione precontrattuale e contrattuale, relativa ai contratti assicurativi stipulati dal cliente, garantendone l'integrità, la certezza e la non modificabilità;
- l'attività in questione, per le modalità in cui è stata prospettata, necessita delle deroghe alle seguenti disposizioni del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018:
 - o art. 56, comma 8, riguardo agli adempimenti degli obblighi informativi in capo all'intermediario inerente la documentazione precontrattuale, per cui nel caso in cui la documentazione viene fornita – ai sensi del comma 7 dell'articolo 56 - tramite un sito internet, il cliente potrà essere informato della disponibilità dei documenti sul sito, oltre che all'indirizzo di posta elettronica, anche tramite notifica su dispositivo mobile indicato dal cliente (modalità non espressamente prevista dal Regolamento);
 - o art. 67, comma 4, in ordine all'archiviazione della documentazione richiamata al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo;
- il progetto in questione arreca benefici agli utenti fornendo uno strumento caratterizzato da un'interfaccia digitale che raccoglie in un unico spazio virtuale tutta la documentazione relativa ai contratti assicurativi stipulati per il tramite di un intermediario, riferite eventualmente anche a diverse compagnie di assicurazione, apportando quindi efficienza, minore onerosità e valore aggiunto agli utenti;
- l'attività proposta è in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione;
- non si riscontrano criticità sul piano della sostenibilità economica del progetto, in considerazione del livello dei costi e delle disponibilità patrimoniali della società proponente;
- i presidi che la società intende adottare per fronteggiare i rischi connessi alla sperimentazione nonché gli strumenti dalla stessa prospettati a tutela degli utenti, comprese le misure di cui si prevede l'adozione al termine della sperimentazione, appaiono congrui ed efficaci, così come le forme di comunicazione con cui si intende rendere note al pubblico l'ammissione alla sperimentazione e le attività che ne conseguono;
- alla sperimentazione saranno coinvolti gli operatori indicati nell'Allegato 1 – che hanno rilasciato il consenso di cui all'art. 10, comma 1, lett. n), del Decreto;

DISPONE

l'accoglimento della richiesta di ammissione di SIA Spa alla sperimentazione *Fintech* per la realizzazione di un "cassetto assicurativo" del cliente sulla piattaforma dell'intermediario, ove

viene conservata tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa ai contratti assicurativi stipulati dal cliente medesimo.

[Omissis]

L'IVASS si riserva di valutare in ogni tempo la permanenza dei presupposti di ammissione, di richiedere informazioni e documenti utili, nonché di modificare e derogare i contenuti del presente provvedimento in base agli esiti del monitoraggio di cui all'art. 16 del Decreto ovvero di revocare il presente provvedimento ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 1 lettera d) del Decreto stesso.

Provvedimento Prot. n. 0111394 del 30 maggio 2022

X Consulting S.r.l. – Provvedimento di ammissione alla sperimentazione

Estratto

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTI

l'art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede l'istituzione di sandbox regolamentari ai fini della sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100, di attuazione del cennato art. 36, commi 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che individua nella Banca d'Italia, nella CONSOB e nell'IVASS le autorità di vigilanza competenti alla valutazione delle istanze di ammissione alla sperimentazione nonché al conseguente monitoraggio;

il Regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti previsti dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100;

il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

il Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

il comunicato stampa del 30 settembre 2021 con il quale Banca d'Italia, Consob e IVASS hanno reso nota la prima finestra temporale per la presentazione delle richieste di ammissione alla sandbox regolamentare nel periodo compreso tra il 15 novembre 2021 ed il 15 gennaio 2022;

RILEVATO

- che con lettera pervenuta l'11 gennaio 2022 X Consulting Srl ha presentato - previa interlocuzione informale con l'IVASS ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100 (d'ora in poi, "Decreto") - domanda di ammissione alla sperimentazione FinTech a norma all'articolo 5, comma 1, lettera c) dello stesso Decreto;

[Omissis]

CONSIDERATO

che l'istruttoria condotta dall'IVASS ha consentito di accertare quanto segue:

- l'attività di innovazione tecnologica oggetto della domanda consiste nella consegna al consumatore che entra in contatto con un intermediario assicurativo di uno strumento (QR code) di certificazione dei dati dell'intermediario stesso presenti nel Registro Unico degli Intermediari (di seguito RUI) gestito dall'IVASS che consentirà al consumatore di verificare la effettiva iscrizione al RUI riducendo i rischi di frode nel settore assicurativo;
- l'attività in questione, per le modalità in cui è stata prospettata, non necessita di deroghe a orientamenti, atti o regolamenti dell'IVASS ma, per i descritti elementi di novità, necessita di essere sottoposta a sperimentazione con la collaborazione dell'IVASS, che fornirà settimanalmente i dati RUI degli intermediari coinvolti nel progetto e ne seguirà l'esecuzione al fine di cogliere indicazioni per eventuali modifiche alle attuali disposizioni regolamentari.
- l'attività è in grado di arrecare benefici agli utenti e al sistema assicurativo. Infatti, il progetto prevede l'apposizione nell'"Allegato 3 - Informativa sul distributore" al Regolamento IVASS n. 40/2018 di un QR Code che, una volta inquadrato dal cliente/consumatore tramite apposito dispositivo (*smartphone* o altro *device* tecnologico) confermerà al cliente stesso, via web, la corrispondenza delle informazioni sull'intermediario riportate nel suddetto "Allegato 3 -Informativa sul distributore" con quelle presenti nel RUI gestito dall'IVASS;
- l'attività proposta è in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione, così come risulta dallo studio di fattibilità tecnica allegato all'istanza di ammissione;
- non si riscontrano criticità sul piano della sostenibilità economica del progetto, in considerazione del livello contenuto dei costi programmati e delle disponibilità patrimoniali di X Consulting Srl, come risultanti dalla documentazione allegata all'istanza;
- i presidi che l'impresa intende adottare per fronteggiare i rischi connessi alla consegna in via sperimentale dell'"Allegato 3 - Informativa sul distributore", nonché gli strumenti dalla stessa prospettati a tutela degli utenti, appaiono congrui ed efficaci;

DISPONE

L'accoglimento della richiesta di ammissione di X Consulting Srl alla sperimentazione Fintech per l'attività di innovazione tecnologica oggetto della domanda consistente nella consegna al consumatore che entra in contatto con un intermediario assicurativo di uno strumento di certificazione dei dati dell'intermediario e del collaboratore presenti nel RUI gestito dall'IVASS. Ciò al fine di garantire la massima trasparenza e la rispondenza delle informazioni relative all'intermediario contenute nel suddetto strumento di certificazione ("Allegato 3 - Informativa sul distributore" al Regolamento IVASS n. 40/2018) con quanto risulta nel RUI e contribuire, parallelamente, a ridurre i rischi di frode nel settore assicurativo.

[Omissis]

L'IVASS si riserva di valutare in ogni tempo la permanenza dei presupposti l'ammissione, di richiedere informazioni e documenti utili, nonché di modificare e derogare ai contenuti del presente provvedimento in base agli esiti del monitoraggio di cui all'art. 16 del Decreto, ovvero di revocare il presente provvedimento ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 1 lettera d) del Decreto.

2.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 0091748/22 del 3 maggio 2022

Assicuratrice Milanese S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni. Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con comunicazione dell'8 aprile 2022, ha formulato istanza di approvazione della modifica statutaria deliberata dall'assemblea straordinaria del 28 marzo 2022.

La modifica statutaria riguarda l'aumento del capitale sociale a titolo gratuito, da euro 47.500.000,08 ad euro 50.000.000,44 mediante utilizzo delle riserve patrimoniali disponibili (art. 5).

Al riguardo, questo Istituto, accertato che la modifica non contrasta con la sana e prudente gestione dell'impresa, la approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0091749/22 del 3 maggio 2022

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con comunicazione dell'11 aprile 2022, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 aprile 2022.

Le modifiche hanno riguardato l'articolo 5 (Capitale) dello statuto sociale per l'aggiornamento degli elementi di patrimonio netto attribuibili alle gestioni vita e danni.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0105095/22 del 20 maggio 2022

Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Alleanza Assicurazioni S.p.A., con comunicazione pervenuta il 28 aprile 2022, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 13 aprile 2022.

Le modifiche hanno riguardato l'articolo 6 (capitale sociale) dello statuto sociale al fine di aggiornare gli importi del patrimonio netto attribuiti alla gestione vita e alla gestione danni, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 17/2008.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0105097/22 del 20 maggio 2022

Generali Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Generali Italia S.p.A., con comunicazione pervenuta il 6 maggio 2022, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 21 aprile 2022.

Le modifiche hanno riguardato l'articolo 6 (capitale sociale) dello statuto sociale al fine di adeguare gli importi del patrimonio netto attribuiti alla gestione vita e alla gestione danni, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 17/2008.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0108422/22 del 25 maggio 2022

Groupama Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Groupama Assicurazioni S.p.A., con comunicazione pervenuta il 4 maggio u.s., ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 27 aprile 2022.

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 3 (Oggetto) e 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale, ai sensi del Regolamento IVASS n. 22/2016, poiché la società non riveste più la qualifica di capogruppo del gruppo assicurativo Groupama e l'articolo 6 (Capitale sociale e azioni) al fine di aggiornare gli importi del patrimonio netto attribuiti alla gestione vita e alla gestione danni, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 17/2008.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0110026/22 del 27 maggio 2022

Net Insurance S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Net Insurance S.p.A., con comunicazione del 28 aprile 2022, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2022.

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 5 (Capitale-Azioni-Obbligazioni), 5-bis (Offerta Pubblica di Acquisto - Obbligo di acquisto e diritto di acquisto - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni), 5-ter (Partecipazione al capitale), 6 (Assemblea), 7 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 8 (Competenze, Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'Assemblea), 9 (Consiglio di Amministrazione), 10 (Cariche sociali), 13 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), 14 (Compensi agli Amministratori), 15/bis (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 16 (Collegio Sindacale) e 18 (Rappresentanza della Società).

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 184 del 5 maggio 2022	Assicurazione degli autoveicoli Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
L 131 del 5 maggio 2022	Rettifica del regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
L 131 del 5 maggio 2022	Rettifica del regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.
L 133 del 10 maggio 2022	Rettifica del regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
L 134 del 11 maggio 2022	REGOLAMENTO (UE) 2022/720 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 2022 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 136 del 13 maggio 2022	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/732 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2022 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2022 fino al 29 giugno 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
L 137 del 16 maggio 2022	INDIRIZZO (UE) 2022/747 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 5 maggio 2022 che modifica l'indirizzo 2012/120/UE sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne BCE/2011/23 (BCE/2022/23).
C 201 del 18 maggio 2022	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10688 — AXA / ATALANTE)
L 140 del 19 maggio 2022	Rettifica della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
L 141 del 20 maggio 2022	Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L 141 del 20 maggio 2022	Rettifica della decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/ PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
C 206 del 23 maggio 2022	RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO del 30 marzo 2022 che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L145 del 24 maggio 2022	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/804 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2022 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
L L145 del 24 maggio 2022	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/805 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2022 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
C 210 del 25 maggio 2022	PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 febbraio 2022 relativo a una proposta di regolamento che istituisce un'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
C 210 del 25 maggio 2022	PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 febbraio 2022 su una proposta di direttiva e di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

4. ALTRE NOTIZIE

4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da R&Q Insurance (Europe) Company Limited ad Accredited Insurance (Europe) Limited.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza maltese MFSA ha comunicato l'approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione ed il conseguente trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da R&Q Insurance (Europe) Company Limited ad Accredited Insurance (Europe) Limited, entrambe aventi sede a Malta, con effetto dal 30 dicembre 2021.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione in merito al trasferimento dei portafogli assicurativi vita di Zurich Assurance Life plc, con sede in Irlanda, emessi in Italia in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione, a favore di Zurich Investments Life S.p.A., con sede in Italia.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza della Repubblica irlandese ha comunicato l'approvazione in data 16 giugno 2022 del trasferimento a Zurich Investments Life S.p.A., con effetto 1° luglio 2022, dei portafogli assicurativi vita di Zurich Life Assurance plc emessi in Italia tra il 22 dicembre 2009 e il 30 settembre 2019 e tra il 28 marzo 2008 e il 10 aprile 2012 rispettivamente in regime di libertà di stabilimento, tramite la propria Rappresentanza italiana, e in regime di libertà di prestazione di servizi.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

